



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 18/11/2019

OGGETTO: PARERE PER INTERVENTO EDILIZIO IN LOC. MANZI

Oggi, 18/11/2019 alle ore 20,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

			PRESENTE	ASSENTE
Baroni Claudio	Sindaco		X	
Acquisti Paolo	Assessore		X	
Finocchi Ilaria	Assessore		X	

Presenti n. 3 Assenti n.

Assiste il Sig.: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Claudio Baroni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, li 19/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, li 19/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 3576 del 19/12/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 19/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la richiesta di parere preventivo per l'esecuzione di intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un annesso e spostamento di volumetria di un altro annesso in loc. Manzi, inoltrata in data 10/10/2019 prot. 2935 dallo studio tecnico associato ARKPROJECT CAMAITI&CANGI di Sansepolcro, per conto della proprietaria Mearini Paola, come da documentazione allegata;

DATO ATTO che con la richiesta sopra citata, è intenzione dell'attuale proprietario, demolire e ricostruire un annesso esistente nella medesima posizione, ed in particolare demolire e ricostruire un altro annesso esistente in altra posizione nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza ma in adiacenza alla strada comunale di via Manzi;

CONSIDERATO che l'autorizzazione per l'esecuzione del suddetto intervento edilizio è di competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi delle vigenti normative regionali in materia urbanistica previa presentazione di relativa istanza, ma che per quanto riguarda l'autorizzazione a costruire un immobile a distanza inferiore a 5 metri dal confine dalla strada comunale è competenza dell'Ente proprietario della strada che in questo caso trattandosi di strada comunale, è rappresentato dal Comune stesso tramite il proprio organo della giunta comunale;

DATO ATTO che l'intervento edilizio richiesto è situato all'interno del centro abitato di Manzi per cui ai sensi del comma 2 dell'art. 28 (art. 18 Cod. Str.) del il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, per le strade di tipo F, non sono stabilite distanze minime da rispettare nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni e ricostruzioni integrali di edifici fronteggianti il confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione all'interno dei centri abitati;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 21 delle N.T.A. del vigente regolamento urbanistico comunale per la costruzione di nuovi edifici ricadenti in zone assimilate a quelle B, C e D è previsto il rispetto della distanza minima di metri 5 per strade di larghezza inferiore a 7 metri come nel caso in oggetto;

CONSIDERATO che lo spostamento del volume dell'annesso richiesto ad una distanza inferiore di 5 metri dal confine con la strada comunale di via Manzi, verrebbe ubicato in linea con altro annesso esistente, inoltre la quota del piano terra dell'annesso sarebbe ben più bassa rispetto alla quota stradale, senza per cui andare ad alterare l'attuale stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza della circolazione stradale;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal tecnico comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

